



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 20/06/2019

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 18.07.2018, parte ricorrente, in data 25.02.2019, ha proposto ricorso, nel quale rappresenta di aver effettuato, in data 6/6/2018, un bonifico di € 3.000,00 in favore della società V*** s.r.l. Tuttavia, la fattura inviata dalla società V*** era stata hackerata e modificata nel numero IBAN e nella banca di appoggio del conto, restando invariato il nome del beneficiario. Afferma che la banca di arrivo, nel momento in cui un bonifico viene accreditato comunica al beneficiario errato il nome dell'effettivo beneficiario del bonifico e, pertanto, la banca di arrivo si accorge necessariamente di una mancata corrispondenza tra beneficiario e IBAN. Inoltre, nel caso in esame, la banca di partenza ha inoltrato apposita richiesta di storno/*recall* del bonifico, evidenziando quanto avvenuto. Nonostante ciò, il comportamento dell'intermediario convenuto è stato negligente e ha violato il disposto di cui al comma 2 dell'art. 1227 c.c. in quanto non si è attivato per rilevare la difformità ed evitare o limitare i danni sopportati dalla società. Tanto meno ha tentato di contattare l'errato beneficiario per stornare il bonifico, non collaborando, dunque, al recupero dell'importo dell'errato bonifico. Specifica, poi, che il Collegio ABF di Roma ha deciso che, in ipotesi come quella in esame, non può essere invocata *“la norma contenuta nell'art. 24, co. 1, d. lgs. n. 11/2010, a mente del quale “se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario”, con la conseguenza che se l'IBAN fornito dall'ordinante è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'ordine nei confronti del pagatore*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anche qualora quest'ultimo abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico (art. 24, commi 2 e 3). Infatti, la disposizione sopra richiamata sembra destinata a regolare i rapporti fra l'ordinante e la sua banca, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità qualora essa esegua l'ordine in conformità all'identificativo unico fornito dal pagatore; ma nulla dice in ordine al grado di diligenza che la banca del beneficiario deve osservare nell'accreditare la somma ricevuta dalla banca dell'ordinante. In particolare, essa non può essere invocata come una esimente idonea a sollevare la banca del beneficiario da qualsivoglia onere di controllare la corrispondenza – che essa sola è in grado di verificare – tra l'IBAN e il nome del beneficiario indicato nell'ordine; con la conseguenza che laddove tali dati, come nel caso di specie, non coincidano, essa dovrà attivarsi per segnalare la discrasia ed evitare, per quanto possibile, i danni che potrebbero derivare all'ordinante dalla esecuzione del bonifico in favore di un soggetto diverso da quello indicato nell'ordine". La banca di arrivo avrebbe dovuto verificare la coincidenza tra nome del beneficiario e numero IBAN, chiedendo, all'esito della verifica, maggiori informazioni alla banca di partenza. Detto comportamento negligente ha consentito ad ignoti di impossessarsi della somma versata, pari ad €3.000,00. L'intermediario si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 10/04/2019, nelle quali deduce innanzitutto che nel caso di specie trova applicazione il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, così come modificato dal d.lgs 15 dicembre 2017 n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2). In base a quanto disposto dall'art. 24 della citata normativa «*Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico... Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico*». Ne consegue che, ricevuto il bonifico riportante un identificativo unico corrispondente a un rapporto intestato a un proprio cliente, l'intermediario ha correttamente e doverosamente accreditato – in via automatica – la somma sul medesimo conto corrente. Richiama in proposito la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/17, nonché la decisione del Collegio di Bari, n. 23771/18. Specifica infine di aver esperito tutte le opportune attività per il recupero della somma, tentando più volte di contattare il cliente, che si è però reso irreperibile.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente chiede al Collegio di: 1) accertare e dichiarare la violazione da parte dell'intermediario degli ordinari criteri di diligenza, perizia e vigilanza; e, per l'effetto, 2) dichiarare, a favore della società ricorrente, il riaccredito e il rimborso del bonifico pari ad € 3.000,00, gli interessi maturati e il risarcimento del danno, quantificato in € 3.000,00. L'intermediario resistente chiede di respingere il ricorso. La questione sottoposta al Collegio concerne l'asserita responsabilità dell'intermediario resistente, convenuto innanzi a questo Arbitro nella qualità di PSP del beneficiario di un bonifico contestato, sotto un duplice profilo: 1) per non aver rilevato la discrepanza tra l'IBAN e il nominativo del beneficiario indicati nell'ordine di pagamento; 2) per non aver collaborato al tentativo di recupero dell'importo oggetto dell'errato bonifico. Al riguardo rileva il Collegio che, sulla base di quanto affermato dalle parti e della documentazione versata in atti, si evince quanto segue: a) il pagamento contestato è avvenuto, in data 6/6/2018, in adempimento di una fattura emessa dalla società V***; tuttavia, il ricorrente afferma che tale fattura «*veniva hackerata e modificata nel numero Iban e nella Banca di*



*appoggio del conto, restando invariato il nome del beneficiario»; b) tale “hackeraggio” sembra essere avvenuto nella fase di trasmissione della fattura dal creditore al debitore odierno ricorrente (in una comunicazione inviata alla propria banca in data 23/07/2018, il ricorrente afferma: «la fattura, dalla quale risultava il numero Iban, inviata telematicamente dalla società creditrice... veniva da ignoti hackers modificata nel numero Iban e nella banca di appoggio»); c) in data 12/6/2018, il ricorrente chiedeva alla propria banca di stornare il pagamento, in quanto l'IBAN era errato; d) dalla messaggistica interbancaria (fornita al ricorrente dalla propria banca), si evince che la richiesta di *recall*, inviata all'intermediario convenuto in data 12/6/2018, veniva riscontrata negativamente. Fatte queste doverose precisazioni, osserva il Collegio che l'operazione oggetto di ricorso è stata posta in essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD), così come modificato dal D.Lgs. 218/2017. Ora, per quanto concerne il primo profilo di responsabilità fatto valere dal ricorrente, ossia la condotta omissiva posta in essere dall'odierno resistente, consistente nel non aver rilevato la discrepanza tra l'IBAN e il nominativo del beneficiario indicati nell'ordine di pagamento, giova richiamare la decisione n. 162/2017 del Collegio di Coordinamento, il quale, esaminata la normativa di cui al d.lgs. n. 11/2010 (in particolare, l'art. 24) e alla direttiva 2007/64/CE, ha escluso che, in relazione ai pagamenti nell'area SEPA, sussista un dovere di verificare, da parte del PSP dell'ordinante o del PSP del destinatario, la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN (conforme CGUE dec. del 21 marzo 2019, C-245/18, Tecnoservice Int.). Secondo il Collegio di Coordinamento, il possesso dell'informazione relativa all'anagrafe dei conti non è da solo sufficiente a costituire in colpa l'intermediario che accredita un bonifico senza rilevare la difformità fra IBAN e beneficiario, perché la disciplina in tema di prestazione di servizi di pagamento stabilisce, per finalità di interesse generale, regole speciali di condotta che autorizzano il prestatore di servizi di pagamento a non incrociare il nominativo del ricevente indicato nell'ordine con i dati del titolare del conto di destinazione. In altri termini, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione può legittimamente ignorare la difformità fra il beneficiario del bonifico e il titolare del conto da accreditare in quanto la legge gli consente di non effettuare riscontri sui dati dell'anagrafe dei conti nell'esecuzione dell'operazione. Ne consegue che da questo punto di vista, la condotta dell'intermediario appare immune da censure e, pertanto, lo stesso può essere considerato esente da responsabilità in ordine al primo profilo fatto valere dal ricorrente. Tuttavia, lo stesso non può dirsi in ordine al secondo profilo di responsabilità in cui l'intermediario resistente, in qualità di PSP del beneficiario, è incorso. Al riguardo giova rammentare che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, qualora l'identificativo unico fornito sia inesatto, «il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie... sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile.». In proposito, si fa presente che l'intermediario convenuto dichiara nelle controdeduzioni di aver «*esperito tutte le opportune attività per il tentativo di recupero della somma di Euro 3.000,00 tentando più volte di contattare il cliente che si è reso irreperibile*». Tuttavia, non allega alcuna documentazione a supporto di tale affermazione e inoltre dalla messaggistica interbancaria presente in atti sembrerebbe evincersi che tra l'inserimento della richiesta di *recall* e il suo diniego siano passati solo due giorni (data inserimento 12/6/2018; data ultima modifica 14/6/2018), tempo obiettivamente insufficiente per procedere ad esperire “tutte le opportune attività” per il recupero della somma indebitamente incassata dal beneficiario. In buona sostanza, non risulta agli atti alcuna evidenza che l'intermediario*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

abbia collaborato agli “sforzi ragionevoli” richiesti dall’art. 24 d.lgs. n. 11/2010, sopra richiamato, e dai doveri di diligenza professionale cui è tenuto a uniformarsi. Ne consegue che, in ragione del difetto di adeguata prova da parte dell’intermediario resistente circa l’appropriatezza e adeguatezza del proprio operato, deve ravvisarsi la sua responsabilità per inadempimento dell’obbligo di cooperazione previsto dalla legge, per cui la domanda di rimborso del cliente, riguardante la somma di € 3.000,00, oggetto dell’ordine di pagamento contestato, appare meritevole di accoglimento (cfr., in senso conforme, Collegio Bari, decisione n. 6877/17 e Collegio Roma, decisione n. 15188/17). Nel contempo non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria pure avanzata da parte ricorrente, per essere la stessa del tutto sfornita di qualsiasi supporto probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.000,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS